



N. 65 di Reg. Delib.  
N. di Prot.

**COPIA**

## **COMUNE DI PORTOBUFFOLE'** **Provincia di Treviso**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

### **OGGETTO**

**IUC - imposta unica comunale: conferma delle aliquote  
per l'anno 2017 relative alla componente TASI  
- tributo per i servizi indivisibili.**

L'anno DUEMILASEDICI (2016), addì 23 (VENTITRE) del mese di DICEMBRE alle ore 19,35 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 16 dicembre 2016, prot. n. 6892, è stato convocato il Consiglio Comunale.

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>
<i>SUSANA Andrea Sebastiano</i>	<i>Sindaco</i>	1	
<i>BENEDET Lorena</i>	<i>Consigliere comunale</i>	2	
<i>CORVETTI Tosca</i>	<i>Consigliere comunale</i>		1
<i>ROSALEN Anna Maria</i>	<i>Consigliere comunale</i>	3	
<i>DE MARTIN Valter</i>	<i>Consigliere comunale</i>	4	
<i>SILVESTRIN Fabio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	5	
<i>LESSI Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>	6	
<i>CARPENE' Giuliana</i>	<i>Consigliere comunale</i>	7	
<i>PECCARISI Giorgio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	8	
<i>GOLA Jennipher</i>	<i>Consigliere comunale</i>		2
<i>BOTTEGA Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>		3
<i>Totale</i>		8	3

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIORI, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. SEI dell'ordine del giorno.

## DELIBERA C.C. n. 65 del 23/12/2016

**Oggetto : IUC - imposta unica comunale: conferma delle aliquote per l'anno 2017 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/7/2014 è stato istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ed approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/3/2016 si è proceduto a confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili stabilite per gli anni 2014 – 2015 come di seguito indicato:
  - ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
  - ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
  - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;

VISTO che la legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016):

- all'art.1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b) prevede:
  - “ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
    - a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
    - b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree

*edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

- all'art.1, comma 54, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione del 25% della TASI per le unità immobiliari a canone concordato, in particolare il comma prevede:

*Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».*

VISTO, altresì, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione n.1/DF del 17/2/2016 ha chiarito che le disposizioni di agevolazione introdotte dall'art.1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

PRESO ATTO che:

- con il comma 14 dell'art.1 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) è stato eliminato dal campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 10 dell'art.1 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) viene riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

VISTO che l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che l'art.151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce “ Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e ((deliberano)) il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per gli anni 2015 e 2016, per le fattispecie diverse dall'abitazione principale;

VISTO l'art 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2014 nel quale vengono individuati i servizi indivisibili ai cui finanziamento la TASI concorre;

RITENUTO di indicare per l'anno 2017 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- <b>Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale</b> (ora Missione 1 – Programma 7 “Elezioni e Consultazioni Popolari – Anagrafe e Stato Civile”)	€ 34.750,00.
- <b>Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile</b> (ora Missione 3 – Programma 1 “Polizia Locale e Amministrativa € 38.555,00 e Missione 11 – Programma 1 Sistema di protezione civile € 200,00)	€ 38.755,00
- <b>Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione</b> (ora Missione 10 – Programma 5. Viabilità e infrastrutture stradali - parte)	€ 47.000,00
- <b>Servizio verde pubblico</b> (ora Missione 9 – Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale)	€ 16.000,00
- <b>Servizi cimiteriali</b> (ora Missione 12 – Programma 9 Servizio necroscopico e Cimiteriale)	€ 4.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>€141.205,00</b>

VISTO l'art 5 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2014, il quale dispone che sulla scorta dell'art. 1 comma 681 della legge n° 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della I.U.C. nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, già Funzionario Responsabile dell'ICI e dell'IMU;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Lessi Simone;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 ( Legge di Stabilità 2011)
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- la legge di Stabilità 2017 approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017 e documenti allegati;

Con voti unanimi degli OTTO Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare a valere per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, della legge 28/12/2015, n.208 (abitazioni principali), di quelle in vigore per gli anni 2015 e 2016, come di seguito indicate:
  - ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - ✓ 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
  - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
  - ✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
    - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
    - ✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
      - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
      - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
      - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - ✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'IMU così come fissata dall'art. 13

comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

3. di dare atto che la base imponibile della TASI è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs 22/1/2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

4. di dare atto che la TASI determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

5. di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per TASI 2017 ammonta ad € € 90.000,00 al netto delle detrazioni, salvo modifiche normative;

6. di indicare per l'anno 2017 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- <b>Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale</b> (ora Missione 1 – Programma 7 “Elezioni e Consultazioni Popolari – Anagrafe e Stato Civile”)	€ 34.750,00
- <b>Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile</b> (ora Missione 3 – Programma 1 “Polizia Locale e Amministrativa € 38.555,00 e Missione 11 – Programma 1 Sistema di protezione civile € 200,00)	€ 38.755,00
- <b>Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione</b> (ora Missione 10 – Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali - parte)	€ 47.000,00
- <b>Servizio verde pubblico</b> (ora Missione 9 – Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale)	€ 16.000,00
- <b>Servizi cimiteriali</b> (ora Missione 12 – Programma 9 Servizio necroscopico e Cimiteriale)	€ 4.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>€141.205,00</b>

7. di dare atto che con le misure approvate per l'anno in corso la TASI 2017 concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati;
8. di stabilire a norma dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;
9. di dare atto che le scadenze di pagamento sono definite per legge, ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, stabilire che il versamento della TASI per l'anno 2017 avvenga in due rate alle scadenze definite dalla legislazione vigente;
10. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
11. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
12. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
13. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
14. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti UNANIMI, espressi per alzata di mano,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



# COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

## PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: IUC - imposta unica comunale: conferma delle aliquote per l'anno 2017 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.

Parere tecnico: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> CONTRARIO perché _____	
Data: <u>16/12/2016</u>	Il Responsabile: <u>[Signature]</u>
Imputazione: intervento n. _____ cap. n. _____	oggetto: _____
importo: _____	
Parere contabile: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> CONTRARIO perché _____	
Data: <u>16/12/2016</u>	Il Responsabile: <u>[Signature]</u>
Provvedimento:	
<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio com.le n. <u>65</u> del <u>23/12/2016</u> ore <u>19.35</u> assenti <u>certi</u> <u>giust</u>	
<input type="checkbox"/> altra decisione:	<u>GOLA</u> <u>giust</u>
	<u>BUFFOLA</u>



A1)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Andrea Susana SEBASTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Maria Teresa MIORI

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 558 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 28 DIC. 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dalla Libera Michele

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il - 7 GEN. 2017, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 28 DIC. 2016


IL RESPONSABILE UFF.  
SEGRETERIA  
F.to Antonella Rossit

---

---

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio Comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 28 DIC. 2016



IL RESPONSABILE UFF.  
SEGRETERIA

*(Handwritten signature)*  
(Antonella Rossit)